

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **197/1980** (ECLI:IT:COST:1980:197)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **10/12/1980**; Decisione del **16/12/1980**

Deposito del **22/12/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14239**

Atti decisi:

N. 197

ORDINANZA 16 DICEMBRE 1980

Deposito in cancelleria: 22 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 357 del 31 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 20 luglio 1977, recante

"Provvidenze per l'utilizzazione dell'energia solare in Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28 luglio 1977, depositato in cancelleria il 5 agosto successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Vito Cavalli, per il ricorrente.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 luglio 1977, depositato nella cancelleria della Corte il 5 agosto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 27 agosto 1977 e nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 31 agosto 1977 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1977, il V. Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge regionale recante "Provvidenze per la utilizzazione dell'energia solare in Sicilia", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 luglio 1977, per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e della legge statale 25 novembre 1971, n. 1041, chiedendo dichiararsene l'illegittimità costituzionale;

che, con deduzioni, depositate il 13 agosto 1977, il Presidente della Regione, rappresentato, giusta procura con firma autenticata il 3 agosto 1977 per notaio Di Giovanni di Palermo, dall'avv. Guido Aula, ha chiesto respingersi il ricorso e dichiararsi la legittimità delle norme impuginate.

che con atto 13 giugno 1979, depositato nella cancelleria della Corte il 13 giugno 1980, il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata per giunta accettata dal Presidente della Regione;

Considerato che del procedimento va dichiarata la estinzione (art. 7 d.l.C.P.S. 16 ottobre 1947, n. 942; artt. 375, 390, 391 cod. proc. civ.);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del procedimento, iscritto al n. 19 reg. ric. 1977, per rinuncia del Commissario dello Stato al ricorso, proposto il 28 luglio 1977 per l'impugnazione della legge recante "Provvidenze per la utilizzazione dell'energia solare in Sicilia", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 luglio 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.